



ALLEGATO "A" ALLA  
DELIB. C.C. N. 44 DEL 25/07/2019

**COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE**  
**(Città Metropolitana di Bari)**

REGOLAMENTO  
PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DELLE AREE  
VERDI  
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE

## **INDICE**

### **PARTE I UTILIZZO DELLE AREE VERDI**

- Art. 1 PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 4 FRUIBILITA'
- Art. 5 ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO
- Art. 6 NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI
- Art. 7 NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI
- Art. 8 ATTIVITA' PARTICOLARI
- Art. 9 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI
- Art. 10 CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI
- Art. 11 VIGILANZA E SANZIONI

### **Parte II ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

- Art. 12 OGGETTO E DISCIPLINA
- Art. 13 SOGGETTI AMMESSI
- Art. 14 INTERVENTI AMMESSI
- Art. 15 RICHIESTA DI ADOZIONE
- Art. 16 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI
- Art. 17 ESCLUSIONI
- Art. 18 CONTROLLI
- Art. 19 SPONSORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA
- Art. 20 PREMIALITA'
- Art. 21 CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Art. 22 DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE
- Art. 23 RESPONSABILITÀ
- Art. 24 ENTRATA IN VIGORE

Allegato 1 – Elenco delle specie botaniche

Allegato 2 – Richiesta di adozione;

Allegato 3 – Convenzione di adozione per soggetti non commerciali;

Allegato 4 – Convenzione di adozione per soggetti giuridici e operatori commerciali;

## **Art. 1 PRINCIPI GENERALI**

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 .

Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni che essi svolgono:

- funzione ecologico – ambientale : il verde urbano contribuisce in modo sostanziale a mitigare gli effetti di degrado e gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni e delle attività dell'uomo;
- funzione estetico – ornamentale: la presenza del verde migliora il paesaggio urbano e rende più gradevole la permanenza in paese;
- funzione protettiva: il verde può fornire un effetto di protezione e di tutela del territorio in aree sensibili (ad es. in scarpate o zone franose);
- funzione psicologica ed umorale: la presenza di aree verdi contribuisce al benessere psicologico delle persone che ne fruiscono e che possono godere della vista riposante di un'area verde ben curata;
- funzione sanitaria: il verde contribuisce alla creazione di un favorevole microclima e al benessere sanitario anche grazie alla presenza di piante aromatiche e balsamiche.

2. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano cura e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni. Per tale motivo la loro progettazione, la relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni d'uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano.

3. Il presente Regolamento viene adottato in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000.

## **Art. 2. FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, col presente regolamento intende normare l'utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi pubbliche e di uso pubblico site nel territorio comunale al fine di migliorarne la fruizione e di tutelare l'ambiente naturale nonché di salvaguardare le attrezzature e gli arredi che vi si trovano.

2. Inoltre, con il presente regolamento l'Amministrazione Comunale, intende disciplinare, incentivando la collaborazione dei privati, la gestione del verde di arredo che può essere affidato, per dimensione e tipologia, a cittadini, imprese, associazioni, ecc. (come meglio indicati nel successivo art. 12), che si impegnano alla realizzazione e/o manutenzione del verde in forma volontaria, in cambio dell'autorizzazione alla posa sull'area di un cartello istituzionale finalizzato alla sponsorizzazione: tale gestione viene denominata "adozione". L'area a verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

3. Rientrano pertanto nella previsione del presente regolamento se di proprietà o d'uso pubblico:

- a) le aree a verde pubblico;
- b) i parchi e i giardini comunali;
- c) i campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate;
- d) le alberate stradali;
- e) le aree di pertinenza di servizi pubblici;
- f) le aiuole di arredo urbano e piazze;
- g) aree di rotatorie e aiuole spartitraffico stradali di competenza comunale

4. Presso l'Ufficio Ambiente e nell'apposita sezione dedicata del sito internet comunale ([www.comune.santeramo.ba.it](http://www.comune.santeramo.ba.it)), sarà possibile consultare l'elenco delle aree e spazi a verde pubblico disponibili per l'adozione. L'elenco sarà soggetto ad aggiornamenti periodici a cura dell'ufficio competente.

5. Gli elenchi, di cui al comma 2, non sono tassativi. Il soggetto interessato può proporre di adottare delle aree a verde non comprese nei suddetti elenchi predisposti dal Comune, previo parere favorevole dell' Ufficio Ambiente, il quale potrà avvalersi di altri uffici qualora ne ravvisi la necessità.

### **Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente titolo ed i manufatti su di essi esistenti.

2. Ogni cittadino è inoltre tenuto a rispettare gli altri frequentatori evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde.

3. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi ed ove previsto è perseguibile a norma di legge.

### **Art. 4 FRUIBILITA'**

Le aree verdi pubbliche e di uso pubblico sono fruibili dalla generalità dei cittadini fatte salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 5 ATTIVITA' CONSENTITE E LIMITAZIONI D'USO**

1. Le aree verdi sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisicomotorie, il riposo, lo studio e l'osservazione della natura.

2. Tutte le attività sono consentite, purché non disturbino gli altri frequentatori e non danneggino l'ambiente naturale e/o i manufatti, sempre tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.

3. L'Amministrazione Comunale può ordinare la sospensione immediata delle attività che arrechino disturbo e/o pericolo per i frequentatori o per l'ambiente naturale.

4. Le limitazioni d'uso contenute nei successivi articoli hanno l'unico scopo di tutelare il pacifico godimento dell'area da parte di ogni frequentatore, di tutelare la vegetazione e la fauna e di far sì che la funzione specifica di ogni area verde non venga snaturata da comportamenti con essa contrastanti o comunque incompatibili.

### **Art. 6 NORME DI COMPORTAMENTO PER LA TUTELA DEI FREQUENTATORI**

1. Non sono consentite attività rumorose che, per loro intensità e durata, disturbino la quiete del luogo.

2. E' vietato in particolare l'uso degli strumenti musicali amplificati; le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori.

3. Dopo le ore 22,00 e fino alle ore 8,00 successive sono vietati gli schiamazzi e l'uso delle apparecchiature menzionate.

4. Deroche possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, regolamentate dal successivo art. 8.
5. E' vietato il gioco del pallone ai maggiori di anni 12 al di fuori degli spazi appositamente attrezzati. In detti spazi le attività di gioco sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 22,00 salvo diversa Autorizzazione Comunale.
6. E' vietato tenere comportamenti non conformi all'ordine pubblico e al buon costume.
7. E' vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi.
8. E' vietato gettare a terra rifiuti di ogni genere; i rifiuti devono essere depositati negli appositi contenitori.
9. Non possono essere accatastati materiali di alcun genere nelle aree di cui all'art. 1 del presente regolamento, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
10. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 100,00.

#### **Art. 7 NORME PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI**

1. E' vietato danneggiare alberi, piante, fiori.
2. E' vietata l'asportazione di terreno vegetale.
3. Sono vietate: la rimozione dei nidi, la cattura e caccia degli animali selvatici.
4. Esclusivamente a scopi didattici possono essere raccolti o catturati singoli esemplari della vegetazione e della fauna, con l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi in materia.
5. E' vietato appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, comprese cartelli segnaletici e pubblicità.
6. E' vietato arrampicarsi sugli alberi.
7. E' vietato calpestare le aiuole fiorite. I tappeti erbosi nelle grandi superfici sono di norma calpestabili dai pedoni tranne che negli spazi in cui è specificatamente vietato con indicazioni in loco.
8. Le aiuole fiorite, alberate e /o inerbite delle piazze, le rotatorie e le aree aventi funzione di spartitraffico, non sono calpestabili né da persone, né da animali.
9. E' vietato manomettere, spostare, o asportare qualsiasi attrezzatura.
10. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione.
11. E' consentito l'uso delle attrezzature e giochi per bambini nei limiti di età consentiti dall'omologazione del gioco.
12. E' vietato deturpare con vernici, affissioni o imbrattamenti di qualsiasi tipo gli alberi, i manufatti e le costruzioni.
13. E' vietato posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione.
14. Gli atti vandalici saranno perseguiti ai sensi di legge e con richiesta di risarcimento dei danni arrecati.
15. E' vietato l'uso dell'acqua delle fontanelle, salvo che per bere e per uso igienico personale.
16. Nelle aree verdi è vietato accendere fuochi e abbandonare mozziconi accesi.
17. Nelle stesse aree è inoltre proibito l'accensione e l'uso di fuochi artificiali salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
18. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 200,00.

#### **Art. 8 ATTIVITA' PARTICOLARI**

1. Gli spettacoli e le manifestazioni sportive e culturali sono in genere vietati nelle aree verdi.
2. Il loro svolgimento all'interno di esse può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
3. Nelle aree verdi possono essere previsti spazi appositamente attrezzati per i pic-nic e le feste di gruppo.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 500,00.

#### **Art. 9 CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI**

1. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato l'accesso ai veicoli motorizzati.
2. Nelle stesse aree la circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
  - di sorveglianza, di polizia e di soccorso;
  - di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
  - di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate
3. Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.
4. In casi particolari per motivate esigenze, valutate dall'Amministrazione Comunale, possono essere rilasciati speciali permessi di transito di veicolo a servizio dei disabili.
5. I mezzi autorizzati devono esporre il contrassegno con riferimento all'autorizzazione e alla sua estensione in termini di spazio e di tempo.
6. Nelle aree di cui al presente regolamento è vietato condurre velocipedi ai maggiori di anni 12.
7. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono circolare esclusivamente sui vialetti e/o sulle strade.
8. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 25,00 a € 150,00.

#### **Art.10 CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI**

1. In tutte le aree di cui al presente regolamento è vietato portare i cani senza essere condotti al guinzaglio.
2. E' fatto obbligo ai conduttori di cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi.
3. Nei campi di gioco situati nelle aree verdi attrezzate e nelle aiuole di arredo urbano è vietato introdurre cani di qualsiasi razza e taglia anche se condotti al guinzaglio.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a quanti, privi della vista o invalidi, sono accompagnati da cani guida.
5. Nelle aree dog specificatamente indicate dall'Amministrazione Comunale a tale scopo è consentito far vagare i cani senza l'uso del guinzaglio e della museruola. In dette aree è fatto comunque obbligo al conduttore dei cani di provvedere all'immediata rimozione dei residui organici degli stessi. Sarà cura del proprietario assicurare che l'animale non oltrepassi il limite di detta area.
6. Chiunque non osservi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione da € 50,00 a € 150,00.

#### **Art.11 VIGILANZA E SANZIONI**

1. L'attività di vigilanza è esercitata dall'Amministrazione Comunale che si avvale del personale della Polizia Municipale, inoltre tutte le Forze dell'ordine sono tenute a far rispettare il presente Regolamento.
2. I trasgressori alle suddette norme, qualora non integrino estremi di reato, sono ammessi a pagare, ai sensi della L. 689/81, come pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione degli estremi della violazione, la somma riportata negli articoli del presente Regolamento.
3. Nei casi di violazione delle disposizioni del presente regolamento per i quali non ne è previsto esplicitamente la sanzione, sarà applicato un importo da €.25,00 a €.100,00, fermo restando:
  - a) le possibilità da parte delle forze dell'ordine di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile;
  - b) il diritto dell'Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
  - c) l'applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.

## **Parte II ADOZIONE DEL VERDE PUBBLICO**

### **Art.12 OGGETTO E DISCIPLINA**

1. La cura e manutenzione di spazi ed aree verdi di proprietà comunale indicate all'art. 2 del presente regolamento possono essere affidate ai soggetti individuati al successivo art. 13 attraverso specifico atto di assegnazione in adozione, nel rispetto delle normativa vigente.
2. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dall'art. 14.
3. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.
4. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

### **Art.13 SOGGETTI AMMESSI**

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente potranno essere affidati in adozione a:
  - a) cittadini singoli;
  - b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);
  - c) organizzazioni di volontariato;
  - d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
  - e) soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al precedente comma, lettere b) c) d) e), per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

### **Art.14 INTERVENTI AMMESSI**

1. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:
  - a. la manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e tutto

quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Ufficio del Comune in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

b. la manutenzione con migliorie: cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed eventuale inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio del Comune

c. la creazione di orti urbani: destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante. In quest'ultimo caso, l'assegnazione delle aree avverrà con successivo ed autonomo provvedimento, nel momento in cui l'Amministrazione Comunale avrà individuato aree idonee a tale finalità.

2. Per tutti gli interventi è vietata qualsiasi attività a scopo di lucro.

## **Art.15 RICHIESTA DI ADOZIONE**

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata all'Ufficio Ambiente del Comune di Santeramo in Colle, secondo lo schema denominato "Richiesta di adozione", allegato 2) al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione, nei casi previsti all'art. 13 comma 1 lettere b), c), d), e);

2. L'assegnazione in adozione, previa valutazione della congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici in rispondenza alle finalità del presente Regolamento, verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto. La domanda presentata non vincola l'Amministrazione Comunale, che può negare l'affidamento.

3. Nel caso in cui due o più soggetti siano interessati all'affidamento di una stessa area, le richieste saranno valutate in funzione dei seguenti parametri:

- Disponibilità a prendere in affidamento altre aree indicate nell'elenco o da concordare con l'Amministrazione Comunale (punti 5/10);
- Valutazione economica della relazione descrittiva a corredo della richiesta (qualità delle essenze scelte, loro disposizione nello spazio, piano di manutenzione, ecc., punti 5/10).

4. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, il Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio - Servizio Ambiente, previa specifica istruttoria favorevole dell'Ufficio competente, provvede all'assegnazione in adozione dell'area verde.

5. La richiesta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le specie botaniche da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

c) per quanto riguarda la creazione di orti urbani la proposta di adozione dovrà essere presentata nel rispetto dei requisiti che verranno indicati nell'apposito provvedimento di cui al precedente art. 14, comma 1, lett. c);



6. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.
7. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
8. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

#### **Art.16 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI**

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area/lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art.14; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.
2. Ogni richiesta di variazione, innovazione, eliminazione o addizione che non sia contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere sottoposta all'ufficio comunale competente e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Il Comune valuterà la compatibilità delle essenze arboree e floreali previste, sia sotto il profilo del decoro urbano che sotto il profilo climatico ed ambientale.
3. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima diligenza;
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento dell'area verde. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 14.
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui all'art. 14.
7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, nel caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Ambiente competente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.
10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante.

#### **Art.17 ESCLUSIONI**

1. La concessione non può essere rilasciata nei casi in cui:
  - si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative della pubblica amministrazione;
  - sia in corso con il potenziale adottante una controversia legale;
  - il potenziale adottante è un centro scommesse, casinò, sala slot machine, ecc;
  - si reputi l'istanza inaccettabile per motivi di opportunità generale.

## **Art.18 CONTROLLI**

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella convenzione di adozione, può richiedere, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
2. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

## **Art.19 SPONSORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA**

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli, recanti la dicitura: Comune di Santeramo "La manutenzione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è effettuata a cura di ..... (nominativo del soggetto privato)", come da bozza approvata dal Responsabile del Servizio Ambiente.
2. Il numero dei cartelli e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati proporzionalmente all'estensione, in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata e nel rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.
3. Per le targhe esposte, l'adottante non è tenuto al pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

## **Art.20 PREMIALITA'**

1. L'Amministrazione Comunale intende premiare gli affidatari che apporteranno i maggiori vantaggi funzionali, sociali, economici, estetici ed ambientali alla comunità di Santeramo in colle. Ciascun anno, indicativamente nel mese di maggio, l'Amministrazione Comunale premierà l'adottante dell'area verde ritenuta, a giudizio insindacabile di un'apposita Commissione nominata, senza oneri per l'amministrazione, dal Dirigente del Servizio Assetto e Tutela Del Territorio, la migliore tra tutte quelle gestite da soggetti terzi, con appositi riconoscimenti pubblici.
3. Tutte le aree date in adozione ai soggetti privati saranno elencate in un'apposita sezione del portale del Comune di Santeramo, con gli identificativi degli adottanti.

## **Art.21 CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

1. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione aree verdi e spazi pubblici secondo l'apposito elenco in atti dell'Ufficio Ambiente;
2. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 23.
3. E' esclusa l'erogazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di corrispettivi finalizzati a remunerare, a qualsiasi titolo, le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

## **Art.22 DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE**

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi e spazi pubblici non può superare 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza all'Ufficio Ambiente del Comune e rilasciata attraverso comunicazione scritta del Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio - Servizio Ambiente al soggetto adottante.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la convenzione di adozione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modificazioni dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Ufficio Ambiente del Comune con un anticipo di almeno 90 (novanta) giorni.
4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

## **Art.23 RESPONSABILITÀ**

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.
2. Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 14.

## **Art.24 ENTRATA IN VIGORE**

- Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano la loro efficacia le ordinanze sindacali e tutte le disposizioni di precedenti regolamenti comunali con questo incompatibili.

**ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE SPECIE BOTANICHE**

Tutte le piante immesse a seguito degli interventi di cui all'art. 14, lettera (b) del presente Regolamento devono essere scelte tra quelle di seguito indicate:

<b>Specie arboree</b>	
<b>Nome volgare</b>	<b>Nome scientifico</b>
Albero di Giuda	<i>Cercis siliquastrum</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Bosso	<i>Buxus sempervirens</i>
Ciliegio	<i>Prunus spp.</i>
Falso pepe	<i>Schinus molle</i>
Fico	<i>Ficus carica</i>
Fragno	<i>Quercus troiana</i>
Gelso	<i>Morus spp.</i>
Ibisco	<i>Hibiscus spp.</i>
Ippocastano	<i>Aesculus hippocastanum</i>
Lagerstroemia	<i>Lagerstroemia indica</i>
Lavanda	<i>Lavanda angustifolia</i>
Leccio	<i>Quercus ilex</i>
Ligustro	<i>Ligustrum ovalifolium</i>
Mandorlo	<i>Amygdalus communis</i>
Melo	<i>Malus pumila Mill.</i>
Melograno	<i>Punica granatum</i>
Nespolo comune	<i>Mespilus germanica</i>
Olivo	<i>Olea europaea</i>
Pero	<i>Pyrus communis</i>
Pittosporo	<i>Pittosporum spp.</i>
Platano occidentale	<i>Platanus occidentalis</i>
Pruno selvatico	<i>Prunus spinosa</i>
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>
Susino	<i>Prunus spp.</i>

<b>Specie arbustive</b>	
<b>Nome volgare</b>	<b>Nome scientifico</b>
Barba di Giove	<i>Sempervivum tectorum</i>
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>
Cisto	<i>Cistus salvifolius</i>
Corbezzolo	<i>Arbutus unedo</i>
Edera	<i>Hedera helix</i>
Ginestra	<i>Spartium juceum</i>
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i>
Mirto	<i>Myrtus communis</i>
Perastro	<i>Pirus amygdaliformis</i>
Pungitopo	<i>Ruscus aculeatus</i>

Rosa	<i>Rosa sempervirens</i>
Rosmarino	<i>Rosmarinus officinalis</i>
Timo arbustivo	<i>Thymus capitatus</i>
Viburno tino	<i>Viburnum tinus</i>

Eventuali altre piante non presenti nell'elenco innanzi citato devono essere concordate ed autorizzate dal competente Ufficio Comunale.

Sono **VIETATI**, ad eccezione delle loro varietà non infestanti, le seguenti specie:

Nome volgare

Nome scientifico

Robinia

Robinia pseudoacacia

**ALLEGATO 2 – RICHIESTA DI ADOZIONE**

(in carta semplice)

Al Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Santeramo

**RICHIESTA DI ADOZIONE DI AREE VERDI DEL COMUNE DI SANTERAMO**

Il sottoscritto.....  
nato a ..... Prov. ...., il.....  
residente in ..... Prov.....  
Via ..... n. ....  
Codice Fiscale /Partita IVA .....  
in qualità di referente del  
gruppo/associazione.....

oppure in proprio

**RICHIEDE**

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza  
..... dell'estensione di mq ..... circa per il periodo di anni  
.....decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione di adozione per interventi  
di:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione con migliorie
- Orto urbano

**A tal fine DICHIARA**

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del  
Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Santeramo approvato con  
delibera di Consiglio Comunale n. ....del .....

**SI IMPEGNA A**

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori eventuali prescrizioni impartite dall'Ufficio Ambiente del Comune;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento dell'area.

Si allega la documentazione prevista dall'art. 15, comma 5 del Regolamento per l'adozione di aree  
verdi pubbliche del Comune di Santeramo.

Santeramo in colle, li

Firma

---

### ALLEGATO 3

#### CONVENZIONE DI ADOZIONE PER SOGGETTI NON COMMERCIALI DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI SANTERAMO

Il giorno ..... del mese..... dell'anno ..... nella sede Comunale ,  
sita in Piazza Dott. Giuseppe Simone, n. 8

Il COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE, Codice Fiscale e Partita Iva ..... nella persona  
di....., in qualità di Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio -  
Servizio Ambiente, in esecuzione del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del  
Comune di Santeramo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ....del .....,  
**concede in adozione**

l'area verde denominata....., sita nel  
comune di Santeramo in Colle, via .....così  
sommariamente descritta:

..... e  
composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione con migliorie
- Orto urbano

AL CITTADINO SINGOLO (di seguito "soggetto adottante")  
Nome.....Cognome.....  
...nato/a ..... il ....., residente nel  
Comune di ..... Via  
.....C.F.....  
tel. .... cell. ....  
e-mail .....

secondo quanto sotto indicato:

- Il soggetto adottante, in data ..... ha presentato all'Ufficio Ambiente del Comune di Santeramo, la richiesta di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza ..... estensione di mq ..... circa per il periodo di anni ..... decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche della comune di Santeramo;
- La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa all'Ufficio del Comune di Santeramo con nota prot. n. .... del.....;
- Con successiva nota prot. n. .... del....., il Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio - Servizio Ambiente ha espresso il proprio parere tecnico favorevole sull'adozione dell'area;
- con Determinazione n°.....del.....il Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio - Servizio Ambiente ha assegnato, in adozione, l'area verde in argomento;
- Si allega polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e penale per danni causati a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto della convenzione;
- Si allega polizza assicurativa per la copertura infortuni per danni causati ai propri associati derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto della convenzione;
- L'adozione ha la durata di anni ..... a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione;

- L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal "Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del comune di Santeramo" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....
- Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde in concessione di adozione è quello risultante dal rilievo dello stato di fatto effettuato dall'Ufficio competente del Comune di Santeramo;
- Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e una per l'affissione all'albo pretorio.

Il soggetto adottante ..... Il Comune di Santeramo.....



**ALLEGATO 4 - CONVENZIONE DI ADOZIONE PER SOGGETTI GIURIDICI E OPERATORI COMMERCIALI DI AREE VERDI PUBBLICHE DEL COMUNE DI SANTERAMO**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno ..... nella sede Comunale sita in Piazza Dott. Giuseppe Simone, 8

Il COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE, Codice Fiscale e Partita Iva.....nella persona di....., in qualità di Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio - Servizio Ambiente, in esecuzione del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Santeramo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. ....del .....,

**concede in adozione**

l'area verde denominata.....sita nel comune di Santeramo in Colle, via .....così sommariamente descritta:

.....  
.....  
..... e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

- Manutenzione ordinaria
- Riconversione e manutenzione
- Creazione di orti urbani

All'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE/OPERATORE (di seguito "soggetto adottante")

Denominata/o.....C.F.....  
.....P. I.V.A. .... con sede in  
..... Via..... tel.  
.....e-mail ..... fax n.  
..... legale  
rappresentante ..... nato/a  
..... il ....., residente nel Comune di  
..... Via ..... C.F. /P. I.V.A.  
..... tel.  
..... cell. .... e-mail  
.....

secondo quanto sotto indicato:

- Il soggetto adottante, in data ..... ha presentato al Comune di Santeramo la richiesta di adozione della seguente area verde pubblico di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza ..... estensione di mq ..... per il periodo dal..... al ..... nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Santeramo;
- La richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa all'Ufficio del Comune di Santeramo con nota prot. n. .... del.....;
- Con successiva nota prot. n. .... del....., il Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio - Servizio Ambiente ha espresso il proprio parere tecnico favorevole sull'adozione dell'area;
- Con Determinazione n°.....del....., il Responsabile del Settore Assetto e tutela del territorio - Servizio Ambiente ha assegnato, in adozione, l'area verde in argomento;

- In data ..... il soggetto adottante ha provveduto alla stipula di polizza assicurativa allegata per la copertura della responsabilità civile e penale per danni causati a terzi e derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto della convenzione;
- In data ..... il soggetto adottante ha provveduto alla stipula di polizza assicurativa allegata per la copertura infortuni per danni causati ai propri associati derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto della convenzione;
- L'adozione ha la durata di anni ..... a decorrere dalla firma della presente convenzione di adozione;
- L'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche del Comune di Santeramo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. .... del .....
- Lo stato di consistenza e descrittivo dell'area verde in concessione di adozione è quello risultante dal rilievo dello stato di fatto effettuato dall'Ufficio del Comune di Santeramo;
- Al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna dell'impianto libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o miglioria, né per altra causa riguardante l'impianto.

La presente convenzione viene redatta in triplice copia: una per ciascuna delle parti contraenti e la terza per l'affissione all'albo pretorio.

Per il soggetto adottante  
Il legale rappresentante

Per il Comune di Santeramo